CAMERA DEI DEPUTATI N. 2954

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MENEGON

—

Modifiche al codice di procedura civile in materia di riconoscimento dei lodi stranieri

Presentata il 25 luglio 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 5 gennaio 1994, n. 25, ha apportato varie modifiche all'istituto dell'arbitrato e ha introdotto tra l'altro nuove regole in materia di riconoscimento dei lodi stranieri.

Tali regole, introdotte nel codice di procedura civile agli articoli 839 e 840, necessitano di alcune modifiche, al fine di evitare discordanze con i princìpi generali sulla competenza in materia di riconoscimenti di provvedimenti e atti stranieri, nonché pregiudizi degli interessi delle parti. Lo scopo è inoltre quello di evitare una forma di discriminazione nei confronti dei residenti all'estero, ciò che potrebbe far apparire l'Italia inadempiente nei confronti della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere.

L'articolo 839, primo comma, recita: « Chi vuol far valere nella Repubblica un lodo straniero deve proporre ricorso al presidente della corte d'appello nella cui circoscrizione risiede l'altra parte; se tale parte non risiede in Italia è competente la corte d'appello di Roma ».

La soluzione qui proposta intende uniformare la disciplina in materia di lodi stranieri alla normativa generale in materia di riconoscimento delle sentenze straniere e della esecuzione di altri atti di autorità straniere che, all'articolo 796 del codice di procedura civile, dispone: « Chi vuol far valere nella Repubblica una sentenza straniera deve proporre domanda mediante citazione davanti alla corte d'appello del luogo in cui la sentenza deve avere attuazione ».

La medesima disciplina vale, oltre che per le sentenze, per i provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione (articolo 801), per gli atti pubblici ricevuti all'estero (articolo 804) e non si evidenziano ragioni

che giustifichino un diverso trattamento per i lodi. In particolare, se la controparte non risiede in Italia ma vi opera e vi ha comunque beni, nonostante sia molto più agevole richiedere il riconoscimento ed eventualmente opporsi allo stesso presso l'organo giudiziario del luogo in cui il lodo dovrà avere esecuzione, che coincide con il centro di interessi di almeno una delle parti, esse sono costrette ad agire e a difendersi in una sede che, ad eccezione del caso in cui il richiedente risieda nella capitale, risulta inappropriata per entrambe: Roma.

Questo vale anche per i loro legali di fiducia, costretti a rinunciare all'incarico a favore di avvocati abilitati al patrocinio presso la corte d'appello di Roma.

La soluzione proposta appare inoltre più aderente alla disciplina internazionale in materia di riconoscimento di sentenze straniere e precisamente quella dettata dalla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 – ratificata dall'Italia – concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Per l'articolo 32 della predetta Convenzione, se la parte contro cui viene richiesta l'esecuzione non è domiciliata nel territorio dello Stato a cui si chiede l'esecuzione stessa (« Stato richiesto »), la competenza è determinata dal luogo dell'esecuzione, e non, come nell'articolo 839 del codice di procedura civile di cui si propone la modifica, dal luogo della capitale dello Stato richiesto.

La modifica proposta evita inutili disagi e aggravi di spesa a chi deve far riconoscere un lodo in Italia ed elimina altresì ogni dubbio circa la conformità della disciplina di cui all'articolo 839 alla lettera e allo spirito della Convenzione di New York. Questa Convenzione ha inteso favorire proprio il riconoscimento dei lodi stranieri e all'articolo III richiede per il riconoscimento o l'esecuzione delle sentenze arbitrali alle quali si applica la Convenzione stessa, di non imporre condizioni sensibilmente più rigorose né spese di giustizia notevolmente più elevate di quelle imposte per il riconoscimento o l'esecuzione delle sentenze arbitrali nazionali. Il fatto che in caso di controparte residente all'estero si debba agire solo dinanzi al giudice della capitale dello Stato può essere considerato come una violazione di tale norma, atteso che nessuna disposizione del genere è prevista per i lodi interni.

L'articolo 840, primo comma, recita: « Contro il decreto che accorda o nega l'efficacia del lodo straniero è ammessa opposizione da proporsi con citazione dinanzi alla corte d'appello entro trenta giorni dalla comunicazione, nel caso di decreto che nega l'efficacia, ovvero dalla notificazione nel caso di decreto che l'accorda ».

La presente proposta di legge intende eliminare una grave discriminazione a danno dei residenti all'estero. Assumere un medesimo termine per l'opposizione sia che si tratti di opponente residente in Italia, sia di opponente residente all'estero, con previsione per l'uno e per l'altro del ristretto termine di un mese, crea di fatto pregiudizio per i residenti all'estero i quali debbono fronteggiare le difficoltà della distanza. Il che non può non pregiudicare una corretta impostazione difensiva.

Anche l'orientamento legislativo generale va nel senso di tener conto delle particolari esigenze di chi risiede all'estero. L'articolo 163-*bis* del codice di procedura civile fissa infatti un termine non inferiore a sessanta giorni per comparire, se il luogo della notifica si trova in Italia, mentre eleva tale termine a centoventi giorni se la notifica avviene all'estero.

Di tali esigenze tiene espressamente conto anche la normativa internazionale: l'articolo 36 della richiamata Convenzione di Bruxelles del 1968 provvede infatti ad elevare il normale termine di opposizione di un mese a due mesi, se la parte è domiciliata in uno Stato contraente diverso da quello della decisione che accorda l'esecuzione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 839 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Chi vuol far valere nella Repubblica un lodo straniero deve proporre ricorso al presidente della corte d'appello del luogo in cui il lodo deve avere attuazione ».

ART. 2.

1. Il primo comma dell'articolo 840 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Contro il decreto che accorda o nega l'efficacia del lodo straniero è ammessa opposizione da proporsi con citazione dinanzi alla corte d'apppello entro trenta giorni dalla comunicazione nel caso di decreto che nega l'efficacia, ovvero dalla notificazione nel caso del decreto che l'accorda. Se il luogo della notificazione si trova all'estero, l'opposizione contro il decreto che accorda l'efficacia va proposta entro sessanta giorni dalla data della notificazione ».

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-2954
Lire 500